

XIX legislatura

A.S. 952:

**“Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140,
recante misure urgenti di prevenzione del
rischio sismico connesso al fenomeno
bradisismico nell’area dei Campi Flegrei”**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Dicembre 2023

n. 103



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 952: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei” (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL103, dicembre 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Ambito di applicazione</i>)	1
Articolo 2, commi 1-3; 5 (<i>Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico</i>)	1
Articolo 2, comma 4 (<i>Struttura temporanea di supporto</i>)	6
Articolo 3 (<i>Piano di comunicazione alla popolazione</i>).....	10
Articolo 4 (<i>Pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo</i>)	11
Articolo 5 (<i>Misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali</i>)	13
Articolo 6 (<i>Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile</i>)	15
Articolo 7 (<i>Copertura finanziaria</i>).....	17

PREMESSA

Al momento del completamento del presente dossier, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Il provvedimento è sprovvisto del prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 1 ***(Ambito di applicazione)***

La norma individua l'ambito di applicazione del presente provvedimento, consistente in misure urgenti per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Città metropolitana di Napoli.

La RT afferma che la disposizione, individuando la materia e la *ratio* sottesa all'intervento normativo, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si formulano osservazioni.

Articolo 2, commi 1-3; 5 ***(Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico)***

Il comma 1 prevede che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri anche avvalendosi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, coordini il concorso di più enti alla predisposizione ed attuazione di un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate interessate e delle conoscenze sulla relativa pericolosità locale, rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato, finalizzato a supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e ad individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico.

In particolare, concorrono i seguenti enti: la Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli, i comuni interessati e i centri di competenza di cui all'articolo 21 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, individuati nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nell'Istituto di geologia ambientale e geingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IGAG), nell'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IREA), nel Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica (EUCENTRE), nella Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica e strutturale (Consorzio Interuniversitario ReLUIS) e nel Centro studi per l'ingegneria idrogeologica vulcanica e sismica del centro interdipartimentale di ricerca - laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale - dell'Università Federico II di Napoli (PLINIVS-LUPT).

Il piano straordinario, approvato con decreto ministeriale, si compone di:

- a) uno studio di microzonazione sismica di livello 3;
- b) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario;
- c) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e di un primo piano di misure per la relativa mitigazione. L'istruttoria tecnica ed economica dell'analisi di vulnerabilità e del piano delle misure può essere svolta anche con il supporto dei sopra citati centri di competenza che ne garantiscono l'omogeneità;
- d) un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture.

Il comma 2 prevede il Dipartimento della protezione civile provveda a una prima delimitazione speditiva della zona di intervento, circoscritta alla porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e direttamente interessata.

Il comma 3 stabilisce che all'interno della zona di intervento di cui al comma 2, il piano straordinario sia realizzato:

- a) con riferimento alle attività per lo studio di microzonazione sismica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 7;
- b) con riferimento alle attività di analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 7;
- c) con riferimento alle attività di analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e di un primo piano di misure per la relativa mitigazione, nel limite massimo di 40 milioni di euro, di cui fino a un massimo di 3 milioni di euro destinati all'analisi di vulnerabilità, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 7;
- d) con riferimento alle attività per un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture, mediante l'implementazione degli strumenti di monitoraggio sismico, ad integrazione della rete di monitoraggio già esistente e gestita dall'Osservatorio vesuviano dell'INGV, nonché delle due reti nazionali di monitoraggio permanente gestite dal Dipartimento della protezione civile (Rete accelerometrica nazionale – RAN e Osservatorio sismico delle strutture - OSS) entro il limite massimo di 200.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 7.

Il comma 5 dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

La RT afferma che le misure previste ai commi 1, 2 e 3 determinano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così quantificati.

Con riferimento alla lettera a) del comma 3, relativa agli studi di microzonazione sismica, le risorse al fine destinate, nel limite massimo di 1.500.000,00 euro per l'anno 2023, sono state complessivamente quantificate in base al numero di analisi e di indagini geologiche, geofisiche e geotecniche, nonché in base alle elaborazioni numeriche da condurre sulla base dei risultati delle analisi e sulla restituzione tabellare e cartografica dei risultati delle analisi (mappe di microzonazione sismica).

Con riferimento alla lettera b) del comma 3, relativa all'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, volta all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario, le risorse allo scopo destinate, nel limite massimo di 3.500.000,00 per l'anno 2023, sono state quantificate sulla base di una stima del numero di sopralluoghi da condurre sugli edifici privati ricadenti nell'area di interesse nelle 2 fasi di indagine previste (schedatura speditiva e di dettaglio); del numero di rilevatori da coinvolgere per assicurare il rispetto delle tempistiche previste.

Le risorse tengono inoltre conto di attività preliminari e successive alla fase di sopralluogo, quali: per la fase preliminare (iii) organizzazione dei sopralluoghi, (iv) formazione dei rilevatori, (v) messa a punto di un database o sistema informativo di raccolta dati; per la fase successiva (vi) immissione dati di sopralluogo nel database (digitalizzazione delle schede di rilievo), (vii) elaborazione dei dati in termini di indici di vulnerabilità dell'edificato, (viii) quantificazione dei fabbisogni economici per la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ai sensi delle richiamate Norme Tecniche 2018 dell'area di interesse.

Con riferimento alle attività di cui alla lettera c) del comma 3 - analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e di un primo piano di misure per la relativa mitigazione- le risorse sono state quantificate tenendo conto dei costi parametrici di intervento previsti dalle ordinanze attuative del Piano Nazionale di prevenzione sismica e dei costi parametrici per le verifiche sismiche, a cura di tecnici professionisti, previsti dalle medesime ordinanze. Le risorse destinate alle verifiche tecniche sono state stimate anche tenendo conto della possibilità di condurre sopralluoghi speditivi preliminari sul patrimonio pubblico, per definire gli effettivi fabbisogni e le priorità di intervento e verifica tecnica ai sensi delle richiamate Norme Tecniche. L'onere ascritto a tale attività è stato stimato nel limite massimo di 40.000.000 euro, di cui fino a un massimo di 3.000.000 euro per l'anno 2023 destinati all'analisi di vulnerabilità e di 37.000.000 di euro per l'anno 2024 destinati ad opere. Nel piano sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio e di revoca in caso di mancato rispetto dei relativi cronoprogrammi;

Con riferimento alle attività di cui alla lettera d) del comma 3, relativa ad un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture, le risorse, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2023, sono state stimate sulla base del tipo di monitoraggio da effettuare e del numero di edifici da sottoporre a monitoraggio sismico, nell'arco temporale di un anno, da effettuarsi mediante integrazione della rete di monitoraggio già esistente e gestita dall'Osservatorio Vesuviano dell'INGV, nonché delle due reti nazionali di monitoraggio permanente gestite dal Dipartimento della protezione civile (rete Accelerometrica Nazionale – RAN e Osservatorio Sismico delle Strutture - OSS).

La RT specifica che oltre all'individuazione dei tetti di spesa analiticamente indicati per le singole voci, non sussistono oneri ulteriori ascrivibili ad "attività di coordinamento" dei Centri di competenza e soggetti di cui al comma 1: le attività tecnico-scientifiche che i CdC individuati saranno chiamati ad eseguire si esplicheranno nell'ambito delle diverse voci e delle somme ivi previste.

In merito al comma 5 e in ordine a quanto regolato dal presente articolo e, in specie, al rapporto tra nuovi stanziamenti disposti con il decreto-legge e le iniziative già finanziate per la regione Campania, la RT osserva che il rischio sismico è diffuso e immanente sull'intero territorio regionale, il che giustifica la programmazione degli interventi delle passate annualità: nel caso disciplinato dal presente provvedimento si è in presenza di un programma specifico in un'area determinata, dovuto alla

recrudescenza ed evoluzione di un fenomeno puntuale (il bradisismo), foriero di sciami sismici che possono provocare danni agli edifici. Tale situazione specifica e attuale richiede l'intervento previsto dal provvedimento: servono risorse aggiuntive, non potendosi convogliare in quest'ambito tutti i fondi per la prevenzione del rischio sismico in Campania, diffusa sull'intero territorio regionale.

Le azioni previste dal presente Piano sono armonizzate con quelle del Piano Nazionale della Prevenzione sismica (istituito all'articolo 11 del D.L. 39/2009 convertito in L. 77/2009), finalizzato alla riduzione del rischio sismico a scala nazionale e la cui attuazione è in capo alle Regioni, responsabili della programmazione degli studi e degli interventi sul territorio di competenza in raccordo con gli Enti locali del territorio, in ragione delle risorse assegnate per ogni annualità.

Con riferimento alla Regione Campania, le risorse stanziare con le ordinanze del primo settennio (dalla 3907/2010 alla 532/2018) ammontano complessivamente a euro 129.096.242,61, la cui ripartizione tra le linee d'azione, a valle delle rimodulazioni effettuate dalla Regione ai sensi dell'ordinanza 675/2020, prevede: euro 11.574.664,12 per studi di Microzonazione Sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (comma 1, lettera "a"); euro 110.967.830,67 per interventi di riqualificazione sismica di edifici e opere pubbliche di interesse strategico (comma 1, lettera "b"), euro 5.106.268,50 per interventi di riqualificazione sismica su edifici privati (comma 1, lettera "c"); nonché euro 1.447.479,32 per oneri di realizzazione.

Ad oggi sono stati finanziati, sull'intero territorio regionale, 454 studi di microzonazione sismica, 370 analisi della condizione limite per l'emergenza, 155 interventi di riqualificazione sismica sul patrimonio pubblico strategico e rilevante, e ammessi a finanziamento 114 interventi di riqualificazione sismica su edifici privati. Data la non specificità territoriale del Fondo in argomento, nessun intervento strutturale su (pubblici e privati) ha riguardato l'area flegrea di interesse, ad eccezione di 2 studi di microzonazione sismica (di primo livello) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza condotti sui comuni di Pozzuoli e Napoli (in fase di validazione). La Regione ha utilizzato inoltre una parte delle risorse destinate agli oneri di realizzazione per il finanziamento della valutazione di sicurezza degli edifici pubblici (verifiche tecniche), unitamente ad altre economie accertate derivanti da altri per il finanziamento di 57 verifiche nel 2019 e di ulteriori 65 verifiche nel 2022, di cui solo 2 ricadenti nell'area di interesse flegrea.

Per le più recenti annualità, a seguito del rifinanziamento del Fondo avvenuto con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, la Regione risulta beneficiaria complessivamente di 20.423.206,83 euro per le annualità 2019-2021 (di cui euro 2.246.552,75 per la lettera "a", euro 18.176.654,08 per la lettera "b") e di 13.523.474,79 euro per le annualità 2022-2023 (di cui euro 1.490.342,12 per la lettera "a", euro 12.033.132,67 per la lettera "b"), le cui attività in termini di studi di microzonazione sismica e di interventi di riqualificazione sismica sul patrimonio pubblico non sono ancora state programmate dalla Regione.

Sulle prime sette annualità si evidenzia un residuo di risorse non utilizzate pari a euro 11.802.464,70 (di cui euro 4.374.678,74 per la lettera a), euro 5.471.720,70 per la lettera b) ed euro 1.956.065,26 per la lettera c), in fase di accertamento da parte del Dipartimento della protezione civile in raccordo con la Regione, che saranno oggetto di specifica disciplina ai sensi delle ordinanze 675/2020 e 897/2022 per essere riutilizzate in coerenza con le finalità del Fondo in argomento. A completamento del suddetto quadro, inoltre, la Regione Campania ha destinato una parte degli oneri di realizzazione, pari a 1.206.375,00, al finanziamento della valutazione di sicurezza degli edifici pubblici (verifiche tecniche), unitamente alle economie accertate derivanti da altri fondi (Fondo istituito con l'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269). Con tali risorse, nel 2019 sono state finanziate le prime 57 verifiche e nel 2022 ulteriori 65 verifiche di cui solo 2 ricadenti nell'area di interesse flegrea.

Il rappresentante del Governo, nel corso dei lavori alla Camera dei deputati¹, in merito ai profili finanziari ha osservato che le disposizioni relative all'attuazione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, potranno essere attuate nel rispetto della tempistica prevista dall'articolo 2, assicurandosi il trasferimento delle relative risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri nel corso dell'anno 2023 e che, ai fini dell'impiego e della spendibilità delle stesse, troverà applicazione la specifica disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, ai sensi del quale le disponibilità non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, con riferimento, tra l'altro, alle somme assegnate per le attività di protezione civile, possono essere riportate in aggiunta alla competenza dei corrispondenti stanziamenti del nuovo bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ha rilevato, altresì, che gli importi delle risorse indicate al comma 3, entro i quali dovranno essere attuati gli interventi del Piano straordinario, costituiscono limiti massimi di spesa, che appaiono congrui rispetto agli interventi da realizzare, ferma restando la possibilità di definire con maggior dettaglio l'articolazione delle spese nella fase applicativa del Piano stesso.

Infine, più in generale, ha affermato che l'utilizzo delle risorse destinate nell'anno 2023 non determina effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente negli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Al riguardo, in merito alla quantificazione degli oneri recati dal comma 3, pur se i medesimi appaiono configurarsi entro un preciso limite di spesa, va evidenziato che la

¹ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 15 novembre 2023, pagine 92 e 93.

RT si limita a fornire elementi di natura descrittiva, mentre sarebbe opportuno acquisire i dati quantitativi sottostanti la stima.

Inoltre, considerata l'integrazione, recata nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, al comma 1, lettera a), che prevede uno studio di microzonazione sismica di livello 3 e che tale circostanza implica costi superiori rispetto a quelli di livello 1 e 2, in quanto richiede un grado di approfondimento su tematiche o aree maggiore, appare comunque opportuno che siano forniti i dati posti alla base della quantificazione fornita.

Quanto agli effetti sui saldi, prendendo atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, relativamente alla spendibilità delle risorse assegnate all'esercizio finanziario 2023, sarebbe opportuno un approfondimento sui metodi di valutazione dell'impatto sui saldi annuali della spesa della Presidenza del Consiglio e le ragioni per cui si poteva già stimare al momento della costruzione dei saldi tendenziali che vi sarebbe stato uno slittamento all'anno successivo. Infatti, il meccanismo di riporto citato nelle risposte del Governo effettivamente consente di riportare in aggiunta alla competenza dei corrispondenti stanziamenti del nuovo bilancio di previsione le disponibilità non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario; tuttavia ciò non avviene in modo automatico ma solo su richiesta motivata del responsabile della spesa, con decreto del Segretario generale. Pertanto, andrebbe chiarito se e in che modo in sede di previsione dell'impatto della spesa sui saldi si possa tenere conto di tale meccanismo (ad esempio basandosi sulle percentuali di riporto dei bilanci degli anni precedenti).

Con riferimento alle risorse stanziare per l'anno 2024 dal comma 3, lettera c), posto che si tratta di risorse in conto capitale e il comma 1, lettera c), fa riferimento a misure per la mitigazione con apposito cronoprogramma, andrebbe anche in questo caso esclusa un'alterazione degli effetti sui saldi già stimati nei tendenziali, posto che le risposte del Governo in prima lettura hanno fatto riferimento solo alle risorse destinate nell'anno 2023. Si ricorda che nel caso di opere pubbliche l'impatto delle spese sui saldi segue normalmente l'andamento delle procedure di evidenza pubblica e gli stati di avanzamento dei lavori.

Articolo 2, comma 4 ***(Struttura temporanea di supporto)***

La disposizione prevede, al fine di assicurare la celere attuazione di quanto previsto dal presente articolo, che il Dipartimento della protezione civile si avvale di una struttura temporanea di supporto posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e che opera fino al 31 dicembre 2024.

Per le attività analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e piano di misure di mitigazione (di cui al comma 1, lettera c)), il Dipartimento si avvale anche del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata.

E' quindi stabilito che alla struttura di supporto di cui al primo periodo sia assegnato un contingente massimo di personale pari n.10 unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e n.9

unità di personale non dirigenziale, selezionati tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino ad un massimo di n.4 unità, di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per la realizzazione delle attività di carattere tecnico-scientifico e amministrativo-gestionale. Il personale di cui al terzo periodo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti e le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per l'unità di livello dirigenziale si può procedere in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, applicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (il comma 5-bis prevedeva dei limiti percentuali che non si applicano più a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL 80/2021; il comma 6 prevede il limite dell'8 per cento della dotazione organica qualora si tratti di soggetto esterno alla PA). All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

E' inoltre previsto che, per l'esercizio delle funzioni straordinarie previste dal presente articolo, il Dipartimento della protezione civile può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, delle rispettive società *in house*, nonché di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze individuati dall'ordine professionale nel rispetto della normativa vigente, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Per il personale della struttura (terzo periodo) è autorizzata la spesa massima di 109.278 euro per l'anno 2023 e di 655.664 euro per l'anno 2024. Per l'avvalimento di enti o esperti (settimo periodo) è autorizzata la spesa massima di 33.580 euro per l'anno 2023 e di 201.478 euro per l'anno 2024, cui possono aggiungersi le residue risorse eventualmente non utilizzate per il personale della struttura.

La RT esordisce affermando che le disposizioni disciplinano il contenuto e l'*iter* di formazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico. Si prevede, altresì, un rafforzamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, chiamato a svolgere complesse attività istruttorie ai fini dell'approvazione del medesimo Piano.

In particolare, sulla disposizione in esame, conferma che prevede la costituzione, per una celere attuazione delle misure previste dallo stesso articolo, di una struttura di supporto al Dipartimento della protezione civile, posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento.

Conferma che la struttura è costituita entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e opera fino al 31 dicembre 2024.

Ribadisce che a tale struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale, in possesso di specifici requisiti, pari a n. 10 unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e n. 9 unità di personale non dirigenziale, selezionate tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino ad un massimo di n. 4 unità di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti. La disposizione disciplina i requisiti e le modalità di reclutamento di detto personale.

Viene altresì previsto che per l'esercizio delle funzioni straordinarie previste dal presente articolo, il Dipartimento della protezione civile può avvalersi delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese le rispettive società *in house*, nonché di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze individuati dall'ordine professionale nel rispetto della normativa vigente. Per le attività di cui al comma 1, lettera c), il Dipartimento si avvale anche del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata.

Con riguardo alla quantificazione degli oneri derivanti dalla costituzione della struttura di "supporto", nella sottostante tabella è indicato il dettaglio dei relativi oneri derivanti dall'avvalimento di un contingente massimo di personale pari a dieci unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e nove unità di personale non dirigenziale, selezionate tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino ad un massimo di quattro unità, di enti territoriali.

	Costo unitario	N. unità	Onere 2024	Rateo 2023 (2/12)
Dirigente II fascia	176.577	1	176.577	29.430
Funzionario cat. A costo medio (fuori comparto funzioni centrali)	89.443	4	357.772	59.629
Funzionario cat. A costo medio (comparto funzioni centrali)	24.263	5	121.315	20.219
Totale			655.664	109.278

In particolare, nell'ipotesi di personale in posizione di comando o fuori ruolo, sarà corrisposto il medesimo trattamento economico previsto per il personale in analoga posizione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile; conseguentemente il relativo costo è stato calcolato in relazione a tale parametro di riferimento.

L'avvalimento di strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese le rispettive società *in house*, nonché dei professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, avviene nel limite di spesa di 33.580 euro per l'anno 2023 e di 201.478 euro per l'anno 2024 oltre le residue risorse eventualmente non utilizzate per la costituzione della struttura di supporto di cui al terzo periodo del comma 4.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati², ha chiarito che al funzionamento della struttura temporanea di supporto di cui al comma 4 dell'articolo 2, salvi i maggiori oneri riferiti alle spese di personale, cui si provvede ai sensi dell'articolo 7, si farà fronte nell'ambito delle

² Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 15 novembre 2023, pagine 92 e 93.

risorse finanziarie e strumentali a disposizione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, considerando anche la limitata consistenza numerica del personale assegnato alla medesima struttura di supporto.

Al riguardo, preliminarmente si ricorda che il comma 12 dell'articolo 70 del testo unico sul pubblico impiego (T.U.P.I.), stabilisce che ogni qualvolta enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche comunque dotate di autonomia finanziaria, anche se previsto da normative speciali, siano tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale - in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione - l'amministrazione che utilizza il personale sarà tenuta a corrispondere all'amministrazione di appartenenza anche l'onere relativo al trattamento fondamentale.

In relazione alla quantificazione degli oneri, si segnala che la RT non reca l'indicazione dei profili di inquadramento e retributivi interessati dall'attivazione dell'istituto del fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile, limitandosi a richiamare il costo medio per funzionari di categoria A, per cui andrebbero fornite indicazioni più precise in merito ai profili ipotizzabili. Sul punto, la RT spiega che sarà corrisposto il medesimo trattamento economico previsto per il personale in analoga posizione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, fornendo i parametri retributivi di costo unitario, per cui il relativo costo è stato calcolato in relazione al corrispondente parametro retributivo³. A tale proposito, andrebbero forniti elementi di dettaglio in ordine alle distinte componenti principali ed accessorie delle retribuzioni annue lorde considerate dalla RT. In particolare, mentre per il personale del fuori comparto Funzioni centrali la RT indica una retribuzione media annua unitaria di 89.443 euro, per il personale nel comparto Funzioni centrali la RT indica una retribuzione media annua unitaria di soli 24.264 euro, per cui andrebbero richieste delucidazioni circa il profilo di inquadramento di tale personale, atteso che si associa il relativo contingente alla categoria A del comparto "ministeri"⁴ e che tale personale sembrerebbe non riferibile alla III area (Funzionari) ma alla I Area (personale esecutivo ausiliario). Andrebbe anche acquisita conferma della corrispondenza di tali profili rispetto ai requisiti previsti dalla norma secondo cui il personale deve essere "in possesso delle competenze e dei requisiti di

³ Il Conto annuale della R.G.S. aggiornato al 2021 per il comparto autonomo della Presidenza del Consiglio, in relazione alle professionalità di inquadramento in questione, indica le seguenti retribuzioni medie: per il dirigente di II fascia, una retribuzione media annua lorda (lordo Stato) pari a 111.858 euro annui, di cui 46.537 euro di componenti del trattamento fondamentale (Tabellare, I.I.S., RIA) e 65.321 euro di componenti "accessorie" (Straordinario, Indennità e Altre); per il personale inquadrato nella categoria A della PCM, 62.246 euro annui lordi, di cui 31.044 di trattamento economico fondamentale e 31.202 di componenti retributive accessorie. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto annuale al 2021, doc. cit.

⁴ Per il personale di categoria A ovvero di prima area, la retribuzione media annua è indicata in 24.745 euro lordi, di cui 19.952 di trattamento fondamentale e 4.792 euro di trattamento "accessorio". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale al 2021, doc. cit.

professionalità richiesti per la realizzazione delle attività di carattere tecnico-scientifico e amministrativo-gestionale”.

Circa gli oneri di funzionamento associati alla struttura di supporto, alla luce delle rassicurazioni fornite nel corso dell’esame svoltosi durante la prima lettura secondo cui si potrà provvedere nell’ambito delle risorse disponibili a normativa vigente nel bilancio della Presidenza del Consiglio in relazione alle attività del Dipartimento della protezione civile, non ci sono osservazioni.

Con riferimento alla previsione per cui il Dipartimento della protezione civile potrà avvalersi delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, comprese le rispettive società *in house*, e professionisti esterni, posto che si prevede un limite di spesa e gli oneri sono rimodulabili, nulla da osservare.

Visto poi che al secondo periodo si prevede, limitatamente alle attività di cui al comma 1, lettera c), (analisi della vulnerabilità sismica dell’edilizia pubblica e piano di mitigazione), l’avvalimento anche del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, andrebbero forniti elementi in merito alla sostenibilità di tale supporto senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e a valere sulle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Articolo 3

(Piano di comunicazione alla popolazione)

Il comma 1 attribuisce alla Regione Campania il compito di coordinare le attività di comunicazione rivolte alla popolazione, approvando, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell’area interessata ovvero l’avvio di nuove iniziative. Il piano di comunicazione è attuato in raccordo con i comuni ubicati nella zona rossa.

Il comma 2 stabilisce che il piano di comunicazione possa prevedere la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del Volontariato organizzato di protezione civile, di iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate, di incontri periodici con la popolazione, di corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell’area, con la finalità di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile, nonché l’installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile.

Il comma 3 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione delle attività in esame, entro il limite massimo di 1 milione euro, a carico delle risorse di cui all’articolo 7, che, a tale fine, sono trasferite dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri al bilancio della Regione Campania.

La RT afferma che gli oneri derivanti dall’attuazione delle presenti misure sono stati quantificati nel limite massimo di 1.000.000,00 per l’anno 2023, per l’insieme delle attività ipotizzate nel piano di comunicazione: diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del Volontariato organizzato di protezione civile, iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate, incontri

periodici con la popolazione, corsi di formazione continua di giornalisti operanti nell'area con la finalità di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile, installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati⁵, ha segnalato che le risorse destinate all'adozione di un Piano di comunicazione alla popolazione saranno trasferite nell'anno 2023 al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, ove necessario, potrà impiegarle applicando il meccanismo del riporto previsto dal citato articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010. Inoltre, più in generale, ha affermato che l'utilizzo delle risorse destinate nell'anno 2023 non determina effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente negli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni considerate che l'onere è limitato all'autorizzazione di spesa e che le attività indicate esemplificativamente dalla norma si prestano ad essere programmate e contenute nel limite di spesa.

Relativamente alla spendibilità delle risorse assegnate all'esercizio finanziario 2023 e all'assenza di effetti sui saldi, pur alla luce dei chiarimenti del rappresentante del Governo, si osserva che il piano di comunicazione verrà attuato a partire dal mese di gennaio 2024, come risulta dalla delibera della regione Campania nel frattempo intervenuta⁶, per cui sarebbe opportuno un approfondimento sui metodi di valutazione dell'impatto sui saldi annuali della spesa della Presidenza del Consiglio e le ragioni per cui si poteva già stimare al momento della costruzione dei saldi tendenziali che vi sarebbe stato uno slittamento all'anno successivo. Infatti, il meccanismo di riporto citato nelle risposte del Governo effettivamente consente di riportare in aggiunta alla competenza dei corrispondenti stanziamenti del nuovo bilancio di previsione le disponibilità non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario; tuttavia ciò non avviene in modo automatico ma solo su richiesta motivata del responsabile della spesa, con decreto del Segretario generale. Pertanto, andrebbe chiarito in che modo in sede di previsione dell'impatto della spesa sui saldi si possa tenere conto di tale meccanismo, se ad esempio basandosi sulle percentuali di riporto dei bilanci degli anni precedenti.

Articolo 4

(Pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo)

Il comma 1 stabilisce che il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la Regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabori uno specifico piano

⁵ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 15 novembre 2023, pagine 92 e 93.

⁶ Cfr. [Delibera della Giunta Regionale n. 679 del 23.11.2023](#) pagina 5.

speditivo di emergenza per il territorio interessato, basato sulle conoscenze di pericolosità elaborate dai Centri di competenza e contenente le procedure operative da adottare in caso di recrudescenza delle fenomenologie di cui trattasi. La pianificazione è testata mediante attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile, promosse dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con la Regione Campania, con il coinvolgimento della Città metropolitana e della Prefettura di Napoli, nonché dei comuni interessati.

Il comma 2 dispone che il piano speditivo sia elaborato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività esercitative si provvede entro il limite massimo di 750.000 euro, per l'anno 2023, a carico delle risorse di cui all'articolo 7 che, a tale fine, sono trasferite nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere riassegnate al centro di responsabilità "protezione civile".

La RT afferma che il piano speditivo è elaborato nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre per gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività esercitative, si provvede entro il limite massimo di 750.000,00 euro per l'anno 2023, determinati sulla scorta dell'esperienza pregressa dei costi derivanti dallo svolgimento di attività esercitative di protezione civile (quale, a titolo esemplificativo, l'esercitazione del 2019 svoltasi proprio nell'area dei Campi Flegrei), tenuto conto anche della peculiarità del contesto territoriale. Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Le attività ricadenti in capo alle Prefetture rientrano nelle ordinarie attività istituzionali svolte dalle stesse nell'ambito della pianificazione di emergenza, ragion per cui, sotto tale profilo, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Parimenti, le attività svolte dalle Amministrazioni a diverso titolo coinvolte nell'ambito della pianificazione di emergenza rientrano nelle ordinarie attività istituzionali di competenza.

Il rappresentante del Governo, durante l'esame in prima lettura⁷, ha affermato che l'utilizzo delle risorse destinate nell'anno 2023 non determina effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente negli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto che gli oneri per le attività esercitative dovranno essere contenuti nel limite dello stanziamento, che la RT ne afferma la congruità facendo riferimento ad esperienze pregresse e che si tratta di attività che si prestano ad essere programmate e modulate in modo da essere contenute nel limite di spesa, non si formulano osservazioni.

Considerato che il Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato e che per le attività esercitative, utilizzate per

⁷ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 15 novembre 2023, pagine 92 e 93.

testare il piano, sono previsti oneri entro il limite massimo di 750.000 euro per l'anno 2023, sarebbe utile acquisire ulteriori elementi circa il profilo temporale della spesa per esercitazioni, posto che le risorse sono riferite al solo esercizio 2023 mentre le attività in questione sembrano potersi svolgere anche nel corso dell'anno 2024. In tal senso, pur trattandosi di risorse che già a legislazione vigente sono destinate al Dipartimento (si veda successivo articolo 7) e considerando il meccanismo di riporto a nuovo anno previsto per il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, non appare chiaro come possano prodursi effetti coerenti con quelli già previsti a legislazione vigente negli andamenti tendenziali.

Articolo 5

(Misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali)

Il comma 1 attribuisce alla Regione Campania il compito di coordinare le attività volte alla verifica e all'individuazione delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, in raccordo con i comuni interessati, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonché allo scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo.

Il comma 2 provvede agli oneri derivanti dallo svolgimento delle predette attività, entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, che, a tale fine, sono trasferiti dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri al bilancio della Regione Campania.

Il comma 2-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce che il Presidente della regione Campania, in qualità di Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, trasmette al Governo e alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, comprendente l'indicazione delle risorse disponibili, impegnate ed erogate, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare ai relativi interventi di adeguamento.

Si prevede, inoltre, che la Regione Campania destini al comune di Pozzuoli, con provvedimento da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse individuate tra quelle disponibili in esito alle suddette attività, come contributo per l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione per l'anno 2024 delle medesime gallerie. Per l'espletamento di tali attività, il comune di Pozzuoli può avvalersi di Anas S.p.A., anche mediante la sottoscrizione di una apposita convenzione. In tal caso, ad Anas S.p.A. è dovuto esclusivamente il recupero degli oneri effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle predette attività nel limite delle risorse disponibili.

La RT afferma che le attività regolate dal presente articolo determinano nuovi oneri quantificati in un importo massimo di 200.000 euro per l'anno 2023, necessari, considerata anche la carenza strutturale di professionalità tecniche da parte degli enti territoriali, per consentire lo svolgimento delle attività di ricognizione volte alla verifica e all'individuazione delle criticità da superare per assicurare la funzionalità

delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali. A tal fine si prevede il trasferimento delle relative risorse al bilancio della Regione Campania.

La RT riferita al comma *2-bis* afferma che le disposizioni del primo periodo hanno ad oggetto un incombente procedimentale da adempiere nell'esercizio delle ordinarie funzioni istituzionali, con la conseguenza che dalla relativa attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati⁸, ha chiarito che le risorse destinate allo svolgimento da parte della regione Campania delle attività di ricognizione della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali costituiscono un limite massimo di spesa e risultano congrue rispetto agli interventi che si intendono realizzare.

In merito al comma *2-bis*, ha fatto presente che la regione Campania provvederà a destinare al comune di Pozzuoli un contributo per l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione delle medesime gallerie per l'anno 2024 solo qualora dalla ricognizione effettuata ai sensi della medesima disposizione risulti effettivamente la presenza di risorse disponibili.

Inoltre, più in generale, ha affermato che l'utilizzo delle risorse destinate nell'anno 2023 non determina effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente negli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Al riguardo, pur alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, appare utile che siano forniti gli elementi posti a base della quantificazione ai fini della determinazione della congruità delle risorse stanziare per le attività volte alla verifica e all'individuazione delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali.

In merito al comma *2-bis*, considerati i chiarimenti forniti dal Governo, non si hanno osservazioni da formulare, se non assicurare che quanto dovuto ad Anas Spa è subordinato alla presenza di risorse disponibili in seguito alla ricognizione da parte della regione Campania.

Quanto agli effetti sui saldi, si rinvia a quanto già osservato agli articoli 2, 3 e 4.

⁸ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 15 novembre 2023, pagine 92 e 93.

Articolo 6

(Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile)

Il comma 1 prevede che la Città metropolitana di Napoli coordini la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente:

- a) al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, comprese figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico, da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile;
- b) all'acquisizione dei materiali, dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile;
- c) all'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, anche al di fuori del territorio della Città metropolitana di Napoli.

Il comma 2 stabilisce che la Città metropolitana di Napoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provveda all'approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione di cui al comma 1, nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro.

Il comma 3 dispone che all'attuazione con procedure di somma urgenza di quanto necessario in conseguenza della ricognizione di cui al comma 1, i comuni interessati provvedano ai sensi di quanto previsto dall'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Per l'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, i comuni interessati possono provvedere anche in deroga alle destinazioni d'uso previste dai vigenti strumenti urbanistici.

Il comma 4 stabilisce che il personale della Regione Campania che sia direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto, nel limite massimo di n.10 unità, possa essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro "straordinario" oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili pro capite per un periodo di dodici mesi, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro.

Il comma 5, per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, autorizza la spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025 che sono trasferiti per l'importo di 6,8 milioni di euro direttamente ai comuni interessati nella misura spettante ai sensi di quanto previsto dal comma 2 e, per l'importo di 50.000 euro alla Regione Campania ai sensi di quanto previsto dal comma 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse di cui al dall'articolo 7.

La RT originaria chiarisce che una volta operata la ricognizione dei fabbisogni, la Città Metropolitana di Napoli, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, provvede all'approvazione del piano dei fabbisogni, nel limite complessivo massimo di euro 4.000.000, per l'anno 2023, costituente un *plafond* massimo complessivo di spesa da ripartire tra tutti gli Enti interessati.

Il predetto importo di 4 milioni di euro, in particolare, potrà essere trasferito ai comuni interessati nella misura spettante nell'ambito del predetto limite solo all'esito dell'approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione.

Sul comma 4, riferisce che il personale della Regione Campania direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto, nel limite massimo di dieci unità, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili *pro capite* per un periodo di dodici mesi. All'individuazione del personale interessato e alle relative procedure amministrative provvede il Direttore Regionale competente per la protezione civile,

entro il limite complessivo di euro 50.000 per l'anno 2023, configurato quale tetto massimo di spesa, parametrato sul ricorso allo straordinario per personale non dirigenziale per massimo 12 mesi, oltre gli ordinari limiti contrattualmente previsti, per 50 ore massime mensili *pro capite* per un massimo di n.10 unità, ipotizzando un *plafond* mensile massimo di 4.166,6 euro.

Il provvedimento è sprovvisto del prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati⁹, ha evidenziato che la spesa autorizzata, destinata all'approvazione del piano dei fabbisogni urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile, costituisce un limite massimo di spesa e risulta congrua rispetto alle finalità da conseguire, fermo restando che una stima puntuale dei fabbisogni potrà essere determinata solo all'esito delle attività ricognitive che dovranno essere svolte dalla Città metropolitana di Napoli e che le risorse di cui alla medesima autorizzazione di spesa saranno trasferite ai comuni interessati e alla regione Campania nell'anno 2023 e saranno impiegate secondo il profilo temporale dei relativi interventi.

Infine, più in generale, con riferimento al testo iniziale ha affermato che l'utilizzo delle risorse destinate nell'anno 2023 non determina effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente negli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Al riguardo, in relazione agli oneri inerenti il piano dei fabbisogni, pur considerando che il piano deve essere contenuto entro il limite delle disponibilità, che esso deve essere limitato ai fabbisogni urgenti e che pertanto le relative attività appaiono, in una certa misura, comprimibili e modulabili, si rileva tuttavia che si prevede anche l'attivazione e il presidio di una sala operativa funzionante per l'intera giornata h24, per cui in parte gli oneri non appaiono modulabili e sarebbe necessario acquisire elementi idonei a valutare la congruità della somma stanziata rispetto ai fabbisogni urgenti che devono essere individuati e coperti. Ciò in quanto la relazione tecnica non fornisce indicazioni sul punto.

Inoltre, andrebbero chiariti i motivi per cui le risorse, pari a 2,8 milioni di euro, aggiunte nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, per effetto dell'estensione da 12 a 24 mesi del rapporto di lavoro di unità di personale a tempo determinato di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo sono state ripartite in misura preponderante per l'anno 2025 (2.333.000 euro) e solo in minima parte per l'anno 2024 (467.000 euro).

⁹ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 15 novembre 2023, pagine 92 e 93.

Per i profili di quantificazione degli oneri di lavoro straordinario del personale della regione Campania, considerando che gli oneri indicati sono configurati come tetto di spesa e che anche le unità di personale e il numero delle ore sono indicate entro un limite massimo e pertanto risultano modulabili, non ci sono particolari rilievi. Sul punto, comunque, dal momento che la RT si limita a ribadire il contenuto della norma e ad ipotizzarne il *plafond* mensile massimo di 4.166,6 euro, sarebbe utile un'integrazione recante l'esposizione di elementi confermativi circa la congruità delle risorse stanziare rispetto ai fabbisogni di spesa stimati, con riferimento alle caratteristiche di inquadramento delle unità lavorative potenzialmente interessate dalle ore di straordinario, fornendosi altresì indicazioni in merito al corrispondente costo "orario" ipotizzato, in relazione ai parametri previsti ai sensi della normativa contrattuale vigente¹⁰. Si ricorda peraltro che la norma di cui al comma 4 si pone in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 75/2017, secondo cui a decorrere dal 2017 le risorse destinate al trattamento accessorio del personale pubblico non possano superare l'importo determinato per l'anno 2016; la deroga determina la mancata realizzazione di risparmi spesa previsti in attuazione della normativa vigente¹¹.

Infine, osservandosi che l'autorizzazione allo straordinario è consentita per dodici mesi - e, dunque, anche nell'esercizio 2024, si rinvia alle osservazioni già svolte quanto agli effetti sui saldi agli articoli 2, 3 e 4.

Articolo 7 **(Copertura finanziaria)**

Il comma 1 provvede agli oneri di parte corrente, derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 3, lettere a), b) e c) relativamente all'analisi di vulnerabilità, e 4, nonché dagli articoli 3, 4, 5 e 6, pari a euro 14.142.858 per l'anno 2023, a euro 1.324.142 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025:

- quanto a euro 14.142.858 per l'anno 2023 e a euro 857.142 per l'anno 2024, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri;

¹⁰ Si rammenta che ai sensi del comma 4 dell'articolo 32 del CCNL "Funzioni Locali" la misura del compenso orario per il lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro "ordinario", calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione mensile di cui all'art. 74, comma 2, lett. b) (nozione di retribuzione) incrementata del rateo della 13^a mensilità. La maggiorazione è pari: al 15% per il lavoro straordinario diurno; al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo. È previsto che la prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non possa, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore. Cfr. ARAN, CCNL "2019/2021 "Funzioni Locali", sul sito *internet* dell'Agenzia.

¹¹ La RT annessa alla norma derogata riferiva che la stessa "prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'abrogazione dell'articolo 1, comma 236, della legge n.208/2015 che prevedeva un vincolo finanziario all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio. Conseguentemente, è introdotta la disposizione che prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Tale disposizione garantisce l'invarianza della spesa pubblica rispetto all'anno 2016, che costituisce il tetto massimo.". Cfr. Senato della Repubblica, XVII Legislatura. Schema A.G. 393, Relazione Tecnica, pagina 6 e Nota di lettura n. 171, pagina 27.

- quanto a euro 467.000 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Il comma 2 provvede agli oneri di conto capitale, derivanti dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, comma 3, lettere c) relativamente alle misure di mitigazione e d), pari a 37.200.000,00 euro per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La RT riferita al testo iniziale afferma che per gli oneri di parte corrente derivanti dall'articolo 2, commi 3, lettere a) (1.500.000 per l'anno 2023), b) (3.500.000 per l'anno 2023) e c), relativamente all'analisi di vulnerabilità (3.000.000 euro per l'anno 2023), e 4 (142.858 per l'anno 2023 e euro 857.142 per l'anno 2024), nonché dagli articoli 3 (1.000.000 euro per l'anno 2023), 4 (750.000 euro per l'anno 2023), 5 (200.000 per l'anno 2023) e 6 (4.050.000 per l'anno 2023), pari complessivamente ad euro 14.142.858 per l'anno 2023 e euro 857.142 per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come trasferite nel 2023 dal pertinente capitolo di spesa numero 2179 "Somma da assegnare al Dipartimento della protezione civile – Spese di funzionamento", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per gli oneri di conto capitale di cui agli articoli 2, comma 3, lettere c) relativamente alle misure di mitigazione (37.000.000 euro per l'anno 2024) e d) (200.000 euro per l'anno 2024), pari a un onere complessivo di parte capitale di 37.200.000 euro per l'anno 2024, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha fatto presente che l'utilizzo delle risorse destinate nell'anno 2023 agli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 non determina effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente negli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Infine ha osservato che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 non configurano una clausola di copertura finanziaria in senso proprio, in quanto si limitano ad indicare gli stanziamenti di bilancio di cui si prevede l'utilizzo al fine di dare attuazione agli interventi recati dal decreto-legge in esame.

Al riguardo, nel rinviare alle considerazioni già svolte negli articoli precedenti, non si formulano osservazioni in merito alla riduzione, per l'anno 2023, del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, atteso che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che sul citato Fondo sono presenti le necessarie disponibilità.

Relativamente alle risorse a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui si tratta di risorse già stanziata a legislazione vigente sul predetto bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri¹² e il cui utilizzo è finalizzato a dare attuazione agli interventi recati dal presente provvedimento.

Si osserva che in relazione all'ulteriore copertura sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, aggiunta durante l'esame in prima lettura, dovrebbero prodursi effetti sui saldi, comunque compensati dalla riduzione del Fondo citato.

¹² Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono quelle iscritte sul capitolo 2179 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato "Somma da assegnare al Dipartimento della protezione civile", che reca uno stanziamento di 79.528.894 euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, e il cui importo è stato integralmente trasferito in entrata sul capitolo 850 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinato alle spese di funzionamento del medesimo Dipartimento.

Le risorse di cui al comma 2 sono quelle a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli interventi di protezione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il predetto capitolo 7458, denominato "Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia", per il triennio 2023-2025 presenta uno stanziamento di 111 milioni di euro per l'anno 2023, di 146,7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025. Tali importi risultano integralmente trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritti sul capitolo di spesa 908.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Ott 2023 [Nota di lettura n. 92](#)
A.S. 912: "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"
- Nov 2023 [Nota di lettura n. 93](#)
Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (**Atto del Governo n. 86**)
- " [Nota di lettura n. 94](#)
A.S. 927: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 95](#)
A.S. 926: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"
- " [Documentazione di finanza pubblica n.11](#)
Legge di bilancio 2024 - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi - **A.S. 926**
- " [Nota di lettura n. 96](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare (**Atto del Governo n. 91**)
- " [Nota di lettura n. 97](#)
A.S. 937: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 98](#)
A.S. 923: "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 99](#)
A.S. 936: "Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano"
- " [Nota di lettura n. 100](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (**Atto del Governo n. 88**)
- " [Nota di lettura n. 101](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (**Atto del Governo n. 90**)
- " [Nota di lettura n. 102](#)
A.S. 951: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno" (Approvato dalla Camera dei deputati)